



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Ambiente

Prot. 12910, ord. 139/13

Prot. n. 932/SA Ord. n° 33

Carrara, 12/03/2013

IL DIRIGENTE

Richiamate le precedenti ordinanze prot. 35457 del 19.09.2005 e 16513 del 12.04.2006 con cui sono state impartite varie disposizioni ai conducenti, ai proprietari, nonché agli altri soggetti indicati nell'art.196 del Codice della strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i., dei veicoli che trasportano merci quali terre, "tout venant", granulati, polveri, marmo in forma di scaglie o blocchi, al fine di prevenire ed evitare la diffusione di polveri nell'ambiente, il gocciolamento di materiale e/o il deposito dello stesso sulla carreggiata stradale.

Considerato che, al fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini, è preciso obiettivo dell'Amministrazione comunale adottare ulteriori misure atte a prevenire la dispersione di materiale vario nell'ambiente ed in particolare di polveri durante il trasporto di materiale lapideo, marmo, dei suoi derivati o di altre sostanze polverulenti.

Ritenuto quindi opportuno rendere obbligatorio che, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci quali terre, "tout venant", granulati, polveri, nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, siano dotati ed utilizzino idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire ed evitare la diffusione di polveri nell'ambiente, il gocciolamento di materiale e/o il deposito dello stesso sulla carreggiata stradale.

Ritenuto inoltre opportuno rendere obbligatorio che, per tutti i veicoli adibiti al trasporto di qualunque materiale lapideo in forma di blocchi, si provveda alla pulizia dei cassoni e dei pianali dai residui del carico, in modo da prevenire ed evitare la diffusione di polveri nell'ambiente, il gocciolamento di materiale e/o il deposito dello stesso sulla carreggiata stradale.

Vista l'Ordinanza Prot. 946/SA ord. n. 38/2012 del Comune di Carrara.

Vista la direttiva 2008/50/CE relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE.

Visto il Decreto legislativo n.155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Visto l'Allegato V del D. Lgs n.152 del 03/04/2006.

Visto l'art. 15 del Nuovo Codice della strada del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Visto l'art. 164 del Nuovo Codice della strada del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente".

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Visto il Piano di Azione Comunale 2007 del Comune di Carrara.

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833.

Visti gli art.7 bis e 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

Vista la L. n.689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 08 aprile 2010 (G.U. n°

99 del 29 aprile 2010);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 09/03/2013;

ORDINA

Ad integrazione e parziale modifica delle ordinanze prot. 35457 del 19.09.2005, prot. 16513 del 12.04.2006 e prot. 946SA ord. n. 38/2012 si dispone quanto segue:

- 1. I proprietari, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del Codice della strada D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., dei veicoli che trasportano merci quali terre, "tout venant", granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono:**
 - a) dotare il mezzo di idonei strumenti di copertura del carico atti a prevenire la dispersione e la diffusione di polveri nell'ambiente;**
 - b) evitare lo sgocciolamento e la perdita di materiale, che possa depositarsi sulla carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza, mediante opportuni accorgimenti, sistemi o dispositivi;**

 - 2. I conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, "tout venant", granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell'ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1 lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.**

 - 3. I conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, "tout venant", granulati, polveri, qualunque materiale lapideo o marmo in forma di scaglie o blocchi, devono provvedere alla pulizia dei cassoni e/o dei pianali dei residui del carico, in modo da prevenire ed evitare la diffusione di polveri nell'ambiente, il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.**
-
- A. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra, comporta a carico dei trasgressori, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 09/03/2013, la sanzione in misura ridotta di €200,00.**
 - B. In caso di reiterazione e continuazione della violazione di cui ai punti 1, 2, 3 si applica la sanzione amministrativa di euro 500,00, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 09/03/2013.**
 - C. Della violazioni di cui al punto n.2 risponde in qualità di obbligato in solido con il conducente, il proprietario, nonché gli altri soggetti indicati nell'art.196 del Codice della strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.**
 - D. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza, potrà essere effettuato anche tramite l'ausilio di strumenti video/fotografici, telematici e/o apparecchiature elettroniche, secondo le modalità previste dagli artt. 13 e seguenti della L. n.689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.**

DISPONE

Al fine di consentire ai proprietari dei mezzi di cui al punto 1 di dotarsi di quanto prescritto, la presente ordinanza entra in vigore il giorno 15/04/2013.

- Tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze dirigenziali, in contrasto con quelle emanate con la presente, si intendono revocate; sono fatte salve le altre.**

- **La squadra comunale provvederà a disporre idonea segnaletica.**
- **L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno a cura di tutti gli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.**
- **Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e dandone comunicazione alle categorie interessate nonché alla stampa locale.**
- **Di trasmettere per quanto di competenza e opportuna conoscenza copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla Provincia di Massa Carrara, all'ARPAT Dipartimento di Massa Carrara, all'Azienda USL n.1 di Massa Carrara, U.F. Igiene e Sanità Pubblica.**
- **Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.**

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente
Ing. Franco Fini